

Assicurazione dell'abitazione e per la responsabilità civile del capofamiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

HDI Assicurazioni S.p.A.



Prodotto Carige Casa e Famiglia

Documento realizzato l' 8 maggio 2023

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 662,35 milioni di Euro (di cui 204,65 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 457,70 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 275,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 311,35 milioni di Euro (di cui 128,65 milioni di Euro vita e 182,70 milioni di Euro danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 410,10 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 1.006,26 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 596,16 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 245,37%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 184,55 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 838,12 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 653,58 milioni di Euro ed un Ratio pari al 454,15%.
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Incendio: implosione, caduta aeromobili, onda sonora;
- Furto: guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo, rapina, estorsione, furto commesso da collaboratori domestici dipendenti;
- Cristalli: spese di sostituzione, trasporto ed installazione, rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchi;
- Responsabilità Civile: danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, conduzione della dimora abituale e di quella/e saltuaria/e, fatti accidentali derivanti da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande di produzione propria, dalla proprietà ed uso di giocattoli;
- Tutela Legale: controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito, difesa in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, difesa in

<p>un procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, assistenza legale per predisporre l'eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;</p> <p>- Assistenza: interventi di emergenza per danni da acqua, spese di albergo, rientro dell'Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione.</p> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO</p>	
<p>Pacchetto A – Danni da acqua</p>	<p>ACQUA PIOVANA - OCCLUSIONE - RIGURGITO Copertura per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: - acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato; - occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all'interno del fabbricato indicato in polizza, nonché da fuoriuscita d'acqua da apparecchiature ed elettrodomestici, il tutto collegato a condutture d'acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento; sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna, derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".</p> <p>GELO Copertura per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".</p> <p>ACQUA CONDOTTA Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.</p> <p>SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA Copertura, che avviene in caso sia assicurato il Fabbricato, dei danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia Acqua Condotta, delle seguenti spese sostenute per: - ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; - la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto precedente. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".</p>
<p>Pacchetto B – Fenomeno Elettrico</p>	<p>Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, ad apparecchiature elettroniche. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.</p>
<p>Pacchetto C - Estensioni</p>	<p>FURTO DI FISSI ED INFISSI Copertura per le spese derivanti dal furto di fissi ed infissi.</p> <p>ATTI VANDALICI CAGIONATI DAI LADRI Copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.</p> <p>GRANDINE SU FRAGILI Copertura dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".</p>
<p>Pacchetto D – Energia Alternativa</p>	<p>Copertura dei danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato da qualsiasi evento improvviso ed accidentale. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli volontariamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile.</p>
<p>Pacchetto E - Terremoto</p>	<p>Copertura per i danni materiali subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, cioè un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p>
<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE</p>	
<p>Veicoli elettrici</p>	<p>La garanzia Responsabilità Civile della Vita privata è prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di veicoli elettrici non soggetti alla legge 990/69, quali monopattini, segway.</p>
<p>Animali da sella</p>	<p>La garanzia Responsabilità della Famiglia è prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere.</p>

Estensione cani	<i>La garanzia Responsabilità della Famiglia è prestata anche per i danni derivanti da proprietà ed uso dei cani ed incroci: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco.</i>
Bed & Breakfast e Affittacamere	<i>Copertura, nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast o Affittacamere, fermo restando il rispetto delle Leggi e Regolamenti regionali. Sono compresi: a) i danni derivanti da somministrazione, smercio, vendita di prodotti alimentari avvenuta nel rispetto delle leggi, esclusi quelli di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto; b) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.</i>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p><i>In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni:</i></p> <p>Garanzia Incendio – sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli previsti in polizza;</i> - <i>causati da atti dolosi di terzi;</i> - <i>verificatisi in occasione di movimenti tellurici, cedimenti o franamento del terreno, da alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree;</i> - <i>causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;</i> - <i>verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;</i> - <i>inerenti i rischi nucleari e - qualsiasi altro obbligo, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro – concomitante o in altra sequenza;</i> - <i>da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;</i> - <i>causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</i> - <i>causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria;</i> - <i>a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;</i> - <i>derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware.</i> <p><i>Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.</i></p> <p>Garanzia Furto – sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>commessi od agevolati con dolo o colpa grave:</i> - <i>da persone che abitano con Contraente, Assicurato, componenti dei loro nuclei familiari, rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;</i> - <i>da persone legate alle precedenti da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</i> - <i>da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;</i> - <i>da incaricati della sorveglianza delle cose o locali che le contengono;</i>

- causati alle cose assicurate da scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente ai preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno, salvo quanto previsto dalla Condizione per le "dimore saltuarie";
- verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno;
- verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione (con o senza confisca), ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- verificati mediante l'introduzione attraverso aperture non conformi;
- a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- derivanti da furto con destrezza.

Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.

Garanzia Cristalli – sono esclusi i danni:

- causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.

Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- derivanti da attività industriale, commerciale, artigianale, professionale;
- derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
- derivante dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni soggetti da Regolamento ENAC del 16/12/2013;
- derivanti dalla proprietà del fabbricato qualora questo sia proprietà di terzi, in quanto il Contraente/Assicurato è affittuario/locatario della dimora assicurata;
- legati a responsabilità derivante da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile;
- in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la

produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;

- inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
 - 1) L'uso o l'operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
 - 2) L'intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o
 - 3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2.

Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.

Garanzia Tutela Legale – sono esclusi i danni:

sia per copertura base che estesa:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività non effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- spese rimborsate dalla controparte;
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo, in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di polizza.

solo per copertura estesa:

- controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro subordinato col proprio datore di lavoro;
- cause in cui il valore economico oggetto della controversia per danni subiti e contrattuale è inferiore a Euro 500,00;
- per le controversie di natura contrattuale, sono esclusi i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti.

Garanzia Assistenza – sono esclusi i danni:

In relazione all'Assistenza “Casa e Famiglia”, “Veterinaria”, “In Viaggio” sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o collettività o parte di essa;
- eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità di causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.


In relazione all'Assistenza "Elettrodomestici" sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza ed evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o collettività o parte di essa;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

Inoltre, la polizza non è operante se:

- Il bene è coperto da garanzia del produttore, venditore o terzi (anche assicuratori);
- la riparazione avvenga senza contatto con la Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza preventiva autorizzazione della Struttura;
- il bene è oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;

	<ul style="list-style-type: none"> - il difetto è causato dal mancato funzionamento generato da modifiche del bene; - il difetto è causato da mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; - il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene; - il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento, logoramento dovuti al naturale deterioramento; - il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni, operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti non autorizzati o approvati dal produttore o distributore; - il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni. <p>In relazione all'Assistenza "Digitale Sicuro" le prestazioni sono escluse in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; - dispositivi che non permettono l'accesso da remoto; - malfunzionamento della rete; - sistemi e dispositivi di proprietà di un'azienda o di una persona che non appartiene al nucleo familiare dell'Assicurato; - malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; - malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e a vizi occulti; - danni accidentali degli apparecchi digitali.
--	--

 **Ci sono limiti di copertura?**

Si, sono presenti i seguenti limiti di copertura:
Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni:
 Se esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto solo per il danno eccedente l'ammontare coperto da tali altre assicurazioni.

Garanzie Incendio:

- sviluppo di fumi - gas - vapori: per singolo sinistro franchigia di Euro 300,00;
- rimpiazzo combustibili: fino alla concorrenza di Euro 1.600,00;
- spese di demolizione e sgombero: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per fabbricato e contenuto;
- rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
- spese di rifacimento documenti: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di Euro 1.600,00;
- spese di riprogettazione del fabbricato: fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
- mobilio ed arredamento presso terzi: fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto;
- mobilio ed arredamento all'aperto: fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto;
- contenuto in locali di villeggiatura (valida solo se assicurata la dimora abituale): franchigia di Euro 200,00 e massimo risarcimento, per singolo sinistro, del 10% di quella assicurata per il contenuto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- oneri di urbanizzazione: fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
- spese di pernottamento: fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona con massimo Euro 5.000,00 annue per l'intero nucleo familiare. La garanzia non opera per danni derivanti da terremoto;
- perdita canone di locazione (garanzia valida solamente per "dimora locata a Terzi"): detrazione, per singolo sinistro, di Euro 1.000,00; massimo indennizzo Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per massimo 1 anno;
- dispersione gas: franchigia per singolo sinistro, di Euro 200,00, massimo indennizzo Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- eventi atmosferici: la società non risponde dei danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, neve, cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine o spostamento d'aria da queste provocate, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni da bagnamento diversi da quelli sopracitati. Inoltre, non risponde per danni causati a: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, pannelli solari, impianti fotovoltaici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, impianti ed attrezzature sportive, enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto, serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Franchigia, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro somma superiore al 80% del valore assicurato;

- *eventi socio politici - atti vandalici: sono esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica. La Società non risponde dei danni: di inondazione o frana, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre, verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.*
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 250,00; in nessun caso la Società indennizzerà, fermo il disposto dell'Art. 1.22, per singolo sinistro somma superiore al 80% del valore assicurato. Si intendono compresi in garanzia anche imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze, con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 1.000,00 e franchigia di Euro 150,00 per sinistro;
- *sovraccarico neve: sono esclusi i danni a: fabbricati non conformi alle norme relative a sovraccarichi da neve vigenti al momento della costruzione o al momento della più recente ristrutturazione delle strutture del tetto (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali), lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.*
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 50% di quella assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- *merci in refrigerazione: la garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 50,00; in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;*
- *spese peritali: fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00;*
- *ricorso terzi: fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, delle somme indicate in polizza, a questo titolo. I danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sono assicurati entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*
Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il partner in caso di unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera, i locatari / affittuari di fabbricati di proprietà del Contraente / Assicurato ceduti in locazione / affitto.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
- *ricorso locatari: fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo. Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.*
- *PACCHETTO A: costituito dalle seguenti coperture:*
 - *ACQUA PIOVANA - OCCLUSIONE – RIGURGITO: è escluso quanto previsto dalla Garanzia Eventi atmosferici. Sono inoltre esclusi: i danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione; i danni derivanti da cattiva manutenzione e/o usura del manto di copertura del tetto del fabbricato, le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, i danni conseguenti ad infiltrazioni attraverso serramenti aperti, al contenuto posto ad una altezza inferiore a 12 cm dal suolo, al contenuto, posto in locali interrati o seminterrati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
 - *GELO: sono esclusi i danni: da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate, da spargimento d'acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore all'importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.*
 - *ACQUA CONDOTTA: La Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità e stitilicidio ed infiltrazioni di acqua piovana, dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature, dei danni derivanti da gelo, delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo, verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati, derivanti da "colpi d'ariete". Il pagamento dell'indennizzo, fermo il disposto dell'Art. 1.22, sarà effettuato applicando la franchigia di: Euro 150,00 se "dimora abituale", oppure Euro 300,00 se "dimora saltuaria" o "locata a Terzi"; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a: Euro 50.000,00 per*

sinistro e per anno assicurativo se "dimora abituale", oppure, Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se "dimora saltuaria" o "locata a Terzi".

- **SPESE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA:** sono escluse le tubature interrato esterne al fabbricato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 150,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore ad Euro 2.500,00, per sinistro e per anno assicurativo.

- **PACCHETTO B: FENOMENO ELETTRICO:**

sono esclusi da questa garanzia i danni alle lampadine elettriche, impianti fotovoltaici di energia alternativa o solari, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.

La Società non risponde dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione, verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova, dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore, alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro somma superiore all'importo, per sinistro e per anno assicurativo, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).

- **PACCHETTO C: costituito dalle seguenti coperture:**

- **FURTO DI FISSI ED INFISSI:** fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 150,00.
- **ATTI VANDALICI CAGIONATI DAI LADRI:** fino a concorrenza dell'importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 150,00.
- **GRANDINE SU FRAGILI:** sono escluse le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature, sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando la franchigia di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

- **PACCHETTO D: ENERGIA ALTERNATIVA:**

l'assicurazione non comprende i danni: da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita; determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi simili, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; derivanti da terrorismo; da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; da contaminazione da sostanze radioattive; di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall'art. 1669 c.c.; derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; da qualsiasi tipo di danno indiretto; da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo; per difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'impianto; da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; da montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto; da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto; da difetti di rendimento; a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento; da franamento, smottamento, assestamento del terreno; da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; da impiego di esplosivi in genere; da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione; da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dal Pacchetto E - Terremoto, se richiamato in polizza ed operante; da sovraccarico da neve; a tubazioni e cavi interrati; a cavi sottomarini e dighe; derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica; derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware. Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni

di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli USA, salvo che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.

Delimitazioni

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nella presente Sezione. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime del "Valore dell'impianto". Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- PACCHETTO E: TERREMOTO:

la Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto, causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, maree e mareggiate, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; subiti dal Contenuto, in assenza di garanzia prevista anche per il Fabbricato, e comunque nel caso in cui il terremoto non produca danni al fabbricato stesso, subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di Legge antisismiche al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato, subiti da abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici, subiti da abitazioni abusive, subiti da abitazioni dichiarate inagibili con Ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza), da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche).

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quella indicata in polizza.

- LIMITI DI INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO:

- L'assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora abituale" con i seguenti limiti di indennizzo:

- Euro 11.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- 10% della somma assicurata per il "Contenuto" per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00.

- L'assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora saltuaria" con i seguenti limiti di indennizzo:

Euro 1.000,00 per singolo oggetto relativamente a quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d'arte. Sono esclusi: denaro, valori, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, raccolte e collezioni.

- L'assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora locata" con i seguenti limiti di indennizzo:

Euro 2.000,00 per singolo oggetto relativamente a mobilio ed arredamento in genere. Sono esclusi: quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d'arte.

- anticipo indennizzi: acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo presumibile sia almeno Euro 15.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro;

- titoli di credito: la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- raccolte e collezioni: qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.

- trasloco delle cose assicurate: In caso di trasloco delle cose assicurate l'assicurazione è operante, sia nell'ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l'efficacia della garanzia, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell'Art. 7.4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, i genitori e i figli dell'assicurato anche se non facenti parte del proprio nucleo familiare.

ASSICURAZIONE PARZIALE (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 c.c.).

SERVIZIO DI EMERGENZA - BENPOWER

La rilevazione, la determinazione, l'entità e le cause all'origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza.

In caso di Sinistro al Fabbriato e/o al Contenuto, l'Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l'intervento di Benpower, che si impegna a prendere contatto con l'Assicurato entro 4 ore dal ricevimento della chiamata e ad intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a: Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori, Fuoriuscita di acqua condotta con conseguenti bagnamenti, Eventi naturali, Atti vandalici e dolosi, Deterioramento di merci in refrigerazione.

Benpower non interverrà, invece, in occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone e/o cose. Le spese relative allo svolgimento delle attività sopra indicate, se il sinistro non risulta indennizzabile a termini di polizza secondo quanto stabilito dall'Art. 1914 c.c. (obbligo di salvataggio), saranno interamente a carico dell'Assicurato.

Garanzie Furto:

- furto commesso da collaboratori domestici dipendenti: sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con massimo Euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: sono esclusi gli atti di terrorismo o di sabotaggio;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: massimo risarcimento non superiore al 50% della somma assicurata con massimo Euro 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- mobili, arredi ed attrezzature nelle minori dipendenze: sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- contenuto presso terzi: sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con massimo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- spese duplicazione documenti: sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- perdita o sottrazione chiavi: sino alla concorrenza di Euro 260,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- spese di cura: sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- custodia pellicce e vestiario: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con massimo Euro 1.600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- cassette di sicurezza: sino al doppio della somma prevista (10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00), per tali enti ed in eccedenza a quanto garantito dall'istituto di credito o dal suo assicuratore;
- cose in locali di villeggiatura (solo per dimora abituale): fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi i rispettivi limiti di indennizzo;
- truffa tra le mura domestiche: fino al raggiungimento di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- guasti cagionati dai ladri: fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- atti vandalici dei ladri: fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- spese peritali: fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00;
- mezzi di chiusura dei locali: scoperto del 20% qualora risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto indicato e se l'introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di tali mezzi di protezione; l'intrusione sia avvenuta mediante l'uso di impalcature temporanee non allarmate o con allarme non funzionante, installate a ridosso della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione. Qualora l'introduzione sia avvenuta senza forzatura, manomissione, rottura o scasso ma vi sia l'accertata presenza di persone di età superiore ai 12 anni all'interno dell'abitazione, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso sempre che l'apertura sia situata a non meno di 4 mt. di altezza.
- limiti di indennizzo per l'assicurazione furto:
- contenuto dimora abituale:
- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con massimo Euro 8.000,00 per singolo oggetto;
- 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con massimo Euro 11.000,00;
- 10% della somma assicurata per denaro, con massimo Euro 1.600,00;
- 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 600,00 per singolo oggetto;
- contenuto dimora saltuaria:
- 50% della somma assicurata per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, con massimo Euro 1.000,00 per singolo oggetto;

- 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 300,00 per singolo oggetto;
Sono esclusi: valori, denaro, preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni.
- dimora abituale (sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati): se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per preziosi e valori la sospensione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno;
- dimora saltuaria: limitatamente al periodo di abitazione della dimora saltuaria da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia furto vale anche per valori, preziosi, raccolte e collezioni fino al 10% della somma assicurata per il furto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri;
- anticipo indennizzi: acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo presumibile sia almeno Euro 1.000,00;
- titoli di credito: la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci. Il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- raccolte e collezioni: qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti;
- trasloco delle cose assicurate: in caso di trasloco delle cose assicurate l'assicurazione è operante, sia nell'ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l'efficacia della garanzia, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

Garanzie Cristalli:

- escluse le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature;
- per singolo sinistro franchigia di Euro 100,00;
- per singolo sinistro ed anno assicurativo massimo risarcimento quanto indicato in polizza, con massimo Euro 1.000,00 per singola lastra.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi:

- Responsabilità Civile: ove non previste superiori, le garanzie verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per singolo sinistro;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00 se "dimora abituale", per ogni sinistro franchigia di Euro 300,00 con limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo se "dimora saltuaria" o "locata a Terzi";
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a terzi da interruzioni o sospensioni di attività: scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00 e nel limite del massimale per danno a cose e comunque con massimo Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione: sono escluse le persone che eseguono i lavori. Per singolo sinistro franchigia di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con massimo Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a cose conseguenti a contaminazione dell'acqua, aria, suolo: sino alla concorrenza del 10% del massimale per danni a cose con un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Responsabilità Civile del Capofamiglia - conduzione: se i locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria/e dell'Assicurato fanno parte di un condominio, è escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- Responsabilità Civile del Capofamiglia – conduzione - antenne: sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna, alle cose sulle quali l'antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
- Responsabilità Civile del Capofamiglia – vita privata - proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela 5: sono esclusi quelli dati in noleggio o locazione;
- Responsabilità Civile del Capofamiglia - proprietà e/o detenzione di cani: sono esclusi i cani delle seguenti razze o incroci: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario

- dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- Responsabilità Civile del Capofamiglia – esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, droni: sono esclusi i danni ai modelli di terzi e qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli). Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAC Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
 - Responsabilità Civile del Capofamiglia – pratica di campeggio: è esclusa la circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate, di roulotte, camper, autocaravan;
 - Responsabilità Civile del Capofamiglia - minori temporaneamente affidati all'Assicurato: sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
 - Responsabilità Civile del Capofamiglia - avviamento e circolazione di veicoli, natanti a motore, all'insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato: sono esclusi i danni subiti dai mezzi;
 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): sono escluse le malattie professionali;
 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00;
 - veicoli elettrici: scoperto del 5% e minimo di Euro 500,00 per sinistro, con massimo indennizzo di Euro 100.000,00;
 - animali da sella: sono esclusi i danni subiti dagli animali e dall'utilizzatore/conducente dello stesso;
 - animali da sella: scoperto del 20% e minimo di Euro 500,00 per sinistro;
 - estensione cani: sono esclusi i cani appartenenti alle razze ed incroci di razze Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco qualora dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività;
 - estensione cani: scoperto del 20% e minimo di Euro 350,00 per sinistro;
 - Bed & Breakfast e Affittacamere: sono esclusi i danni derivanti da somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto, gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere, i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti;
 - Bed & Breakfast e Affittacamere - beni consegnati e non consegnati: somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato limitata ad Euro 500,00 con scoperto del 10% con minimo Euro 100,00 e massimo indennizzo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - Bed & Breakfast e Affittacamere: non è concedibile in caso di dimora locata a terzi;
 - dimora saltuaria: è esclusa la responsabilità civile derivante della proprietà del fabbricato nel caso di fabbricato in locazione di proprietà di terzi e derivante da fatti della vita privata, quest'ultima se non selezionata la garanzia RCF;
 - dimora locata: è esclusa la responsabilità civile derivante dalla conduzione del fabbricato e quella derivante da fatti della vita privata.

LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente il massimale che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Garanzie Tutela Legale:

Copertura sia base che estesa:

- controversie per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito - spese legali di resistenza e di soccombenza: la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato;
- difesa in un procedimento penale per delitto doloso: purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio: se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

Copertura estesa:

- controversie in caso danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi: il valore in lite deve essere superiore a Euro 500,00;
- controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/servizi, effettuati con mezzi a distanza (via web): il valore in lite deve essere superiore a Euro 500,00.

Garanzie Assistenza:

Assistenza "Casa e Famiglia"

- assistenza - invio di un idraulico per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 150,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;
- assistenza - invio di un elettricista per interventi urgenti: sono esclusi i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato, interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore;
- assistenza - invio di un elettricista per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 250,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;

- assistenza - invio di un fabbro per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 250,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;
- interventi di emergenza per danni da acqua: sono esclusi i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici), danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, negligenza dell'assicurato;
- interventi di emergenza per danni da acqua: costo dell'intervento fino ad Euro 300,00 per sinistro;
- invio di un termoidraulico: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;
- invio di un termoidraulico: fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro;
- invio di un tapparellista: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;
- invio di un tapparellista: fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
- invio di un vetraio: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;
- invio di un vetraio: fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
- accesso alla rete fornitori: l'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tre mesi per le prestazioni eseguite. Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato. Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
- spese di albergo: fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro;
- rientro dell'Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione: fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- invio di una guardia giurata per sorveglianza locali: fino alla concorrenza di Euro 650,00;
- spese di trasloco: fino ad Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- invio di una collaboratrice domestica: fino ad Euro 250,00 per sinistro.

Assistenza "Veterinaria"

- help-line: Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00;
- emergenze rimborso trasporto veterinario: fino al limite di Euro 50,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- emergenze rimborso visita veterinaria: fino al limite di Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo;

Assistenza "In Viaggio"

- agenzia viaggi on line: sono esclusi i costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non. Su richiesta, l'Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicati anticipatamente;
- emergenze in viaggio rimborso visita veterinaria: fino al limite di Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo;

Disposizione e limitazioni per Assistenza "Casa e Famiglia", "Veterinaria", "In Viaggio":

- le prestazioni vengono fornite con un massimo di 3 volte per assicurato e per anno assicurativo;
- massimo due ore di manodopera, è escluso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione;
- qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Struttura rimborsa l'uscita di un artigiano sino a massimo Euro 300,00 per sinistro;
- le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura non sono rimborsate;
- ogni diritto dell'Assicurato si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell'evento che ha generato il diritto.

Assistenza "Elettrodomestici"

- beni assicurati: vetustà massima 10 anni;
- beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro: fino a massimo Euro 1.000,00 per periodo assicurativo e fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo. Se il bene risulta non riparabile o la riparazione antieconomica, la Struttura rimborsa i costi per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo pagato (IVA inclusa), ma non oltre Euro 1.000,00 per oggetto.

Assistenza "Digitale Sicuro"

- supporto apparecchi digitali in Italia: esclusivamente per apparecchi digitali ad uso proprio/privato e può essere fornita solo in Italia e solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle h. 08.00 alle h. 21.00;
- supporto pulizia virus e malware per apparecchi digitali ad uso proprio/privato in Italia: esclusivamente per apparecchi digitali ad uso proprio/privato e può essere fornita solo in Italia e solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle h. 09.00 alle h. 18.00;
- recupero/cancellazione dei dati informatici: La prestazione viene erogata solo per pc, laptop, tablet, smartphone, schede SSD. Verranno fornite le istruzioni necessarie per poter procedere con la spedizione del solo disco fisso. Se si vuole inviare l'intero dispositivo e il dispositivo si danneggia durante il trasporto, i danni che il bene dovesse subire durante il trasporto non sono coperti. La prestazione è operante a condizione che sia installato e aggiornato un programma antivirus, il programma di recupero dati, fornito dalla Struttura Organizzativa, sia aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software;
- assistenza psicologica in Italia: La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso alla filiale che ha emesso la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c., mediante avviso scritto di sinistro, tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo:


HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia)


L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

	<p>In merito alla garanzia R.C.O., la denuncia deve riguardare solo i sinistri per i quali abbia luogo l'inchiesta pretorile.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 – Verona (VR). • limitatamente alla garanzia Assistenza, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI). <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/B; a D.A.S., a cui, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. L'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - denuncia telefonica: l'Assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.27.23.23, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; - denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. • limitatamente alla garanzia Assistenza, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI). L'Assicurato può contattare la Struttura organizzativa al Numero verde 800370166 o allo 02.58286723 oppure inviare un Fax allo 02.58477201. In caso di Assistenza all'Abitazione dovrà comunicare: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipo di assistenza di cui necessita 2. Numero di polizza 3. Nome e cognome 4. Indirizzo e luogo da cui chiama 5. Recapito telefonico In caso di Assistenza Elettrodomestici dovrà comunicare: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome e cognome 2. Numero di polizza 3. Indirizzo presso il quale eseguire la riparazione 4. Recapito telefonico 5. Data di acquisto del Bene 6. Marca e modello del Bene acquistato 7. Descrizione del difetto di conformità <p>Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento dell'indennizzo: espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.</p> <p>In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Per il pagamento del premio è concordata la forma di frazionamento annuale. In caso di Mutuo o Finanziamento è prevista la possibilità di pagamento Unico Anticipato.</p> <p>In tutti i casi il pagamento del premio avviene tramite addebito su C/C della Banca Distributrice.</p> <p>Estinzione anticipata e rimborso del premio non goduto</p>
Rimborso	<p>In caso di estinzione anticipata del Mutuo o di sua surroga o di recesso annuale da parte del Contraente, il Contraente stesso ha facoltà di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita. 2. richiedere il rimborso del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di estinzione del mutuo e la scadenza della garanzia. Qualora ciò

	<p>avvenga le Coperture assicurative cessano alle h. 24.00 del giorno di perfezionamento dell'estinzione o della surroga del Mutuo ed alla scadenza annuale nel caso di recesso del Contraente. In tal caso sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative quantificate in Euro 10,00.</p> <p>Non si procederà a rimborso qualora l'importo dello stesso fosse inferiore al costo amministrativo di Euro 10,00.</p> <p>Diritto di Recesso per il Contraente Il Contraente può recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Polizza. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (hdi.assicurazioni@pec.hdia.it), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione, indirizzata al seguente recapito:</p> <p>HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia)</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente, sul conto corrente bancario a lui intestato, le annualità di premio imponibile pagato e non goduto.</p> <p>Recesso per sinistro In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.</p>
--	--

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	In relazione alla copertura Furto nel caso di dimora abituale l'assicurazione è sospesa se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. L'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno, mentre per preziosi e valori la sospensione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C.</p> <p>Per contratti con pagamento Unico Anticipato (in caso di Mutuo o Finanziamento) Il Contraente può recedere annualmente dall'assicurazione, con un preavviso di 60 giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto.</p> <p>Per sinistro a) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "sia un consumatore": In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;</p> <p>b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non sia un consumatore": In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.</p> <p>Per polizze sottoscritte con modalità di vendita a distanza Nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta con modalità di vendita a distanza, così come previsto dal Codice del Consumo, entro 14 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua</p>

	decisione di recedere dal contratto, via P.E.C. della Società (hdi.assicurazioni@pec.hdia.it), fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
Risoluzione	Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche usufruttuarie a vario titolo (proprietà o locazione) di abitazioni, sia abituali che saltuarie, per i danni subiti da incendio, furto, cristalli, responsabilità civile, tutela legale ed assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami".</p> <p>In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma.</p> <p>Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.</p> <p>La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.</p> <p>Arbitrato Irrituale: le controversie relative alla quantificazione dell'ammontare del danno o all'indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.</p> <p>Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell'Arbitrato l'Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute.</p> <p>Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.